

Approfondimenti *Jus Sepulchri* e tumulazione privilegiata

di Carlo Ballotta

Premessa

Se gli Italiani sono (o, si dicevano essere), per eccellenza, un popolo di eroi, poeti, santi, navigatori e quant'altro (... ma quando mai?!), la tumulazione privilegiata (art. 341 T.U.L.L.SS. R.D. 1265/1934, ed art. 105 D.P.R. 285/90) considera proprio queste categorie sociali superiori, quasi degne dell'attributo di "superuomo" tanto caro a Nietzsche, ma, per una volta almeno, non in versione nichilistica.



Figura 1 – Rimozione della lastra di zinco, all'atto dell'estumulazione solenne, dalla bara di Padre Pio da Pietrelcina, per una ricognizione sulle mortales exuviae del Santo

Si tratta di una forma di sepoltura "*sui generis*", "*uti singuli*" ed "*esclusiva*", se consideriamo la particolarità dei frangenti, invero, piuttosto estremi, per cui può essere autorizzata (ed essa è connotata da un forte margine di elevata discrezionalità). In effetti, l'art. 340 del Testo Unico Leggi Sanitarie (R.D. 1265/1934) pone il divieto di sepoltura al di fuori dei cimiteri con una norma tassativa e categorica che ha rilevanza di ordine pubblico (cioè, inderogabile) siccome la sua violazione non solamente è soggetta a sanzione amministrativa pecuniaria ⁽¹⁾, ma importa necessaria-

mente anche il ripristino dello *status quo ante* così indebitamente alterato, ammettendo, del tutto straordinariamente, la sola deroga del successivo art. 341 T.U.L.L.SS. (e, in sua attuazione, dell'art. 105 D.P.R. 285/90) cioè la tumulazione privilegiata, la quale implica la valutazione di "giustificati motivi di speciali onoranze", con la logica conseguenza che la sepoltura al di fuori dei cimiteri non può mai divenire fenomeno consueto e di massa, dopo tutto *a communi observantia non est recedendum*. Dopo una forte "tempesta del dubbio", tormentata e tormentosa, di mazziniana memoria, durata mesi, ho deciso di render pubblico, sotto forma di un testo unitario e sistemico (una volta, ottenute, ovviamente le dovute autorizzazioni con relativo *imprimatur*) l'intenso carteggio intercorso, nella passata estate, tra il Vescovo della Diocesi di Luni (Esarcato Ortodosso d'Italia, con sede a Pistoia, perciò in Toscana) – Presule di cui, da lunga data, sono amico personale – ed il sottoscritto. In questo "stranissimo" dialogo epistolare, trascurando, per una volta, l'alta fantasia teologica dantesca, con le sue vette liriche, protagonista assoluto, ancora una volta, è stato il mio dolce cruccio più sublime, qui sulle pagine de "ISF", ossia lo *Jus Sepulchri*; declinato, però, in un istituto, retaggio storico, di un passato remoto (superato, *de facto*, con l'Editto Napoleonico di Saint Cloud), di "*quando le cattedrali erano bianche*", poco conosciuto, ma di grande fascino simbolico: la tumulazione privilegiata.

Caro Carlo,

Per noi cristiani ortodossi è diritto sancito dalla legge [lex umana vel divina??] che i Vescovi possano essere sepolti nella cattedrale ed anche gli Abati, in quanto equiparati ad un Vescovo (per intendersi tutti quelli che hanno il diritto di officiare con mitria e bastone pastorale) nella loro Chiesa Abbaziale. In effetti, qui, i Vescovi Cattolici di Pistoia riposano tutti, fino all'ultimo morto tre anni fa, nella cattedrale, senza che nessuno abbia mai avuto da ridire e così gli Abati di Monte Oliveto vicina a Siena o gli Abati di Vallombrosa. Solo che la cella ove si pone la bara, a diffe-

⁽¹⁾ Il contravventore è punito con la sanzione amministrativa da lire 40.000 a lire 100.000 e sono a suo carico le spese per il trasporto del cadavere al cimitero (art. 340, comma 3, R.D. cit.).

renza della Grecia, deve essere di cemento armato e la cassa deve essere zincata e sigillata. Poi, come disse uno, se voi, dopo che il funzionario comunale ha sigillato la bara, tagliate lo zinco con l'“apriscatole”, prima di inumarla, e ci gettate sopra la terra; poi stendete sopra un bel pavimento in cemento armato con la lapide e a nessuno verrà in mente di controllare! Diversamente, mi spiegarono, sarebbe bene la mia salma venisse imbalsamata, ma a Pistoia chi troverei capace di farlo, anche perché, per legge, deve essere un medico! Tra l'altro, fra la nostra Chiesa Abbaziale e la proprietà del vicino non ci sono 200 m. Potrei, quindi, chiedere l'edificazione di una cappella cimiteriale sempre nel nostro terreno ma in una zona ove ci fossero, tutto intorno 200 m. da delimitare, magari, con un muro e che fosse una piccola cappella con una cripta dove tumulare i vescovi e gli abati. Credo che questo non dovrebbe essere difficile anche attesa la normativa che, certo, mi esporrai, naturalmente tale diritto da costituirsi dovrà esser tale da venire, al momento, esercitato con l'obbedienza alla legislazione condita e condenda. Quale è la tua opinione a tal proposito?

+ Vescovo Silvano

Eminenza ⁽²⁾, *Da mihi factum, dabo tibi ius*. Prima di entrare in medias res, chiedo, anticipatamente, perdono per l'abuso ingiustificato del “latinorum” e per la mia verbosa e fluviale prolissità, da indomito leguleio, ancorché fallito, ma oggi mi sento particolarmente virtuoso e con la mente finalmente sgombra dai soliti pensieri ossessivi riguardo all'escatologia, al trascendente, ed alla morte. Ho l'ardir di parlare e scrivere anche se pratico queste questioni “giuridichesi” da perfetto profano ⁽³⁾, sono, difatti, solo un semplice giornalista (invero nemmeno tanto quotato sul mercato dell'informazione funeraria) affetto da diaboliche parafilie mortuarie. Non si adiri, allora, se profferirò mostruosità di diritto privato ⁽⁴⁾. *Quid juris*, dunque? Nella Sua richiesta ravviso un notevolissimo *fumus boni juris*. Nei cimiteri comunali e, quindi, demaniali, *ex lege*, il profilo più rilevante dei sepolcri privati è la loro natura concessoria, *intuitu personae*, giusta il combinato disposto tra gli artt. 823 ed 824 comma 2 Cod. Civile. Alcuni commentatori, sulla base anche di un orientamento costante della Suprema Corte di Cassazione, assimilano lo *Jus Sepulchri*, che nasce in forza di una concessione amministrativa, con obbligazioni sinallagmatiche, ad un diritto di superficie con natura ora traslativa, ora costitutiva. Il direttore editoriale de: “I Servizi Funerari”, questo magazine su cui spes-

so compaiono i miei articoli seri(osi?) ed inopportuni, così come tutta la dottrina prevalente, propende per la prima teoria. Ora, lo *Jus Sepulchri* racchiude un complesso di situazioni giuridiche che potremmo sintetizzare in questo specchietto:

Jus Sepeliendi	Diritto passivo ad esser sepolto in un determinato sacello <u>privato</u>
Jus Inferendi Mortuum in Sepulchrum	Diritto attivo a dar sepoltura
Diritto Secondario di Sepolcro	Potere personalissimo, che sorge in capo ai consanguinei del <i>de cuius</i> , per rendergli i dovuti onori funebri, con pratiche di pietas e devozione verso i propri morti.

Vi è, poi, secondo alcuni giuristi, anche una quarta fattispecie, cioè il diritto sul sepolcro in sé, sulla *res* e sul *corpus compositum* di opere murarie ed arredi votivi di cui consta il sepolcro stesso ⁽⁵⁾, si tratta, in effetti, della componente patrimoniale (secondo la Cassazione lo *Jus Sepulchri* ha anche carattere reale e patrimoniale, tutelabile in via possessoria) ma trattandosi di un diritto prima di tutto personale, o sin anche personalissimo, al pari del nome, dell'onore, i fattori materiali suscettibili di valore economico, pur presenti, sono strumentali, intermedi e, teleologicamente, finalizzati all'esercizio ultimo dello *Jus Sepeliendi* ed dello *Jus Inferendi Mortuum in Sepulchrum*, dai quali, poi, discende anche il diritto secondario di sepolcro, inteso sia *come iter ad sepulchrum* ⁽⁶⁾, sia come potere di opporsi a modificazioni unilaterali della tomba, tali da pregiudicarne accesso e fruibilità. Se volessimo ricapitolare le preminenti peculiarità degli *Jura Sepulchri*, essi, allora, sono:

- **essenziali**: tutelano le ragioni fondamentali della vita e dello sviluppo fisico e morale della persona
- **assoluti**: come tali sono diritti opponibili *erga omnes*
- **non patrimoniali**: non sono valutabili economicamente
- **personalissimi**: avendo ad oggetto un modo di essere della persona sono collegati ad essa in maniera inscindibile
- **inalienabili**: non avendo carattere patrimoniale ed essendo personalissimi non possono essere ceduti ad altri soggetti, nemmeno attraverso rinuncia, transazione o, invia indiretta, per il mezzo della confessione

⁽²⁾ I Vescovi Ortodossi hanno diritto a questo appellativo per noi cattolici, invece, così ... “cardinalizio”.

⁽³⁾ Non sono, infatti, laureato in giurisprudenza né un giureconsulto, ma per nemesi e vendetta del destino di queste cose, pur sempre, mi occupo.

⁽⁴⁾ Esame che, per vile paura, ai miei tempi, nemmeno sostenni.

⁽⁵⁾ Per ulteriori approfondimenti si rimanda a: 1. CARRESI, Sepolcro (Diritto vigente), in Nss. D.I., XVII, 1970, 33 ss. 2. CARRESI, Aspetti privatistici del sepolcro, in Riv. dir. civ., 1970, II, 270 ss..

⁽⁶⁾ Nel Diritto Romano questa figura si traduceva in una limitazione al diritto di proprietà, posta nell'interesse privato e consistente nel diritto di passare attraverso un fondo altrui, per raggiungere il sepolcro.

- **intrasmisibili:** non fanno parte del patrimonio della persona, e quindi non possono essere trasmessi per atto tra vivi o *mortis causa*
- **imprescrittibili:** possono essere fatti valere in qualsiasi momento non si prescrivono per il non uso e non possono essere oggetto di usucapione
- **originari o innati:** si acquistano in seguito alla nascita o in seguito a mutamento di status e indipendentemente da un qualsiasi atto di trasferimento

Orbene, nella tumulazione privilegiata non sussiste quel rapporto concessorio, per di più a titolo oneroso, di cui agli artt. 95 e [retroattivamente] 103 D.P.R. 285/90, di solito intercorrente tra l'Ente Locale titolare della funzione cimiteriale ex artt. 337, 343, e 394 R.D. 1265/1934 ed il privato (persona fisica o giuridica) comunemente definito come concessionario primo, o fondatore del sepolcro.

Lo *Jus Sepulchri* come titolo di destinazione in un dato sepolcro privato, *extra moenia*, quale è appunto la tumulazione privilegiata, stante la sua eccezionalità di vero e proprio privilegio tecnico-giuridico (o prerogativa? Il *nomen juris*, per una volta almeno, è davvero sintomatico!), in deroga all'art. 340 T.U.L.L.S.S., non origina, però, da quel regolare atto di concessione (formula aulica, ma molto efficace!) di cui all'art. 98, comma 1 D.P.R. 285/90, il quale è *condicio sine qua non* per poter rivendicare legittimamente diritti su area cimiteriale o porzione di edificio sepolcrale (diritto di superficie o diritto d'uso). Dunque, in ogni caso, ex art. 50 comma 1 lettera c) D.P.R. 285/90 lo *Jus Sepulchri* deve preesistere allo stesso ingresso della salma nel sepolcro, perché, come qualunque altro diritto della personalità, si acquisisce con la nascita, quando sorge la capacità giuridica, ai sensi dell'art. 1 Cod. Civile.

Se aderiamo a questa interpretazione lo *Jus Sepulchri* da vivi è una mera e legittima aspettativa e si concretizza, nel suo reale esercizio, solo in proiezione dell'oscuro *post mortem*. Insomma non è mai il morto ad esser titolare, in quanto tale, dello *Jus Sepulchri*, perché per esser portatori di un diritto la capacità giuridica non deve essersi estinta. Se è così (e non ne dubito!) tutte le concessioni rilasciate non *ex ante*, ma *ex post*, in occasione di un decesso, e solo al momento del funerale, dovrebbero (qui il condizionale è d'obbligo, perché sono certo di asserire un'illogica enormità, smentita dalla realtà dei fatti!) esser bellamente fuori legge, siccome nessun cadavere dovrebbe o potrebbe mai divenire, nel proprio *post mortem*, titolare di un diritto di sepolcro.

Quando i defunti si trovino nella situazione dell'art. 50, lett. a) o b) D.P.R. 285/90, l'ipotesi di una concessione che sorga "post mortem" non appare, però, irrazionale, ne' illegittima, trattandosi solo di una diversa "allocazione" del feretro. Più critica l'evenienza della concessione "post mortem" di persona che non si trovi

in una di queste condizioni, con la conseguenza di un titolo d'accettazione più problematico, il quale potrebbe essere perfino non ammissibile, fatto sempre salvo quanto consenta il Regolamento comunale di polizia mortuaria, che – assicurati i doveri minimi, derivanti dall'art. 50 citato – potrebbe ampliare, più o meno estesamente, i criteri di accogliibilità.

Io, poi, personalmente, avrei persino qualche dubbio sulla comune osservazione secondo cui un diritto non potrebbe essere assegnato *post mortem*. Per esempio, le riabilitazioni pubbliche ufficiali, i riconoscimenti al valore, gli stessi funerali di Stato sono riconosciuti ed espletati quando il titolare del diritto non è più persona giuridica ed, in tanti casi, le circostanze ingeneranti non sarebbero nemmeno state prefigurabili. In via generale, esistono azioni a difesa del diritto alla tutela dell'immagine pubblica (art 10 Cod. Civile) di ciascuno, che non si esaurisce con il decesso, e questo per unanime convenzione (diritto naturale?).

Ora, si potrebbe azzardare questo paradosso: se io, in vita, non ho acquisito diritto alla sepoltura, si potrebbe tranquillamente gettare il mio cadavere in un fosso: basterebbe che, chi lo facesse, ne desse pubblica notizia, per non commettere reato di occultamento di cadavere. Ma, così i miei "generali" diritti *ante mortem*, incluso quella alla tutela della mia immagine pubblica, non risulterebbero irreversibilmente conculcati? E poi, non dimentichiamo, come un defunto non sia mai una *res nullius* o una *res derelicta*, perché l'ordinamento giuridico gli accorda una protezione addirittura di natura penale (artt. 407 e segg. Cod. Penale).

Nell'evenienza di Abati e Vescovi, almeno nel *Codex Juris Canonici* del 1983, ma direi sia così anche nell'Ordinamento della Chiesa Ortodossa, lo *Jus Sepulchri* in cattedrale nasce "ex ante" per il solo fatto che un determinato soggetto ricopra la carica e l'ufficio di Episcopus o Padre Superiore (Igumeno/Archimandrita???) di un certo Monastero. Onore alla comunità monastica di San Serafino, alla Sua parrocchia, alla Diocesi tutta (ed al Suo Vescovo!) per aver affrontato l'istituto, invero, piuttosto rarefatto, ma significativo della tumulazione privilegiata, magari in prospettiva di un sua dilatazione (sempre entro i limiti della ragionevolezza). Anche Lombardia (art. 28 Reg. Reg. 9 novembre 2004 n. 6 così come modificato dal Reg. Reg. 6 febbraio 2007 n.1) ed Emilia Romagna (art. 6, comma 2 L.R. 29 luglio 2004, n. 6) si sono poste la questione. Lasciando alla normativa ecclesiastica (con particolare riferimento all'art. 1242 del Codice di Diritto Canonico) il proprio ambito di specialità, spesso, infatti, la tumulazione privilegiata s'interseca con uno *Jus Sepulchri* esercitabile in edificio consacrato, adibito al culto (magari di proprietà ecclesiastica ex L. 20 maggio 1985, n. 222); per la legislazione "civile" il riferimento è l'art. 105 D.P.R. 285/90, con l'avvertenza che, per effetto del D.P.C.M. 26/5/2000 (il quale è operativo dal 1/1/2001 per le regioni a sta-

tuto ordinario), la relativa competenza è stata conferita alle regioni (e, alcune, l'hanno a loro volta trasferita, con Legge Regionale, ai comuni, lavandosene le mani, in perfetto stile pilatesco). Per quanto noto, le regioni, divenute titolari del procedimento, altro non hanno deciso se non di "farsi passare" dal Min. della Salute le indicazioni tecnico-costruttive da questi adottate (si veda l'all. 2 alla circ. Sefit n. 4427 del 28.02.2001 e la circ. del Min. Sanità n. 206 del 4.12.1970, prot. n. 400.5, purtroppo non reperita). Di fatto, sull'istituto della tumulazione privilegiata, si ha la sensazione che le regioni non abbiano tanto elaborato un insieme di prescrizioni (e le procedure di accesso), quanto si siano limitate a far propria la 'prassi' (si sottolinea l'aspetto di mera prammatica) precedentemente utilizzata dal Ministero della Sanità, divenuto Dicastero della Salute con L. 13 novembre 2009, n. 172, senza alcun aggiornamento "intelligente", almeno per norme che erano mutate, già prima del passaggio alle regioni a statuto ordinario (per le regioni a statuto speciale occorrerebbe sviluppare riflessioni specifiche, per ciascuna singola regione) di compiti ed attribuzioni, avvenuto con il D.P.C.M. 26 maggio 2000. "*De jure condendo*" meglio, comunque, un quadro normativo ancora unitario, sebbene troppo rigido, piuttosto di un inutile proliferare incontrollato di norme, disposizioni e codicilli locali in nome della devolution sballata "all'italiana" ben sintetizzata dall'anarcoide slogan: "*cuius regio eius religio*"! La tumulazione privilegiata, ugualmente, può riguardare feretri e cassette ossario, si applica lo stesso criterio per le ceneri, poiché anch'esse possono uscire dal circuito cimiteriale, si veda, difatti, l'art. 343 del Regio Decreto 27 luglio 1937 n. 1265, da una cui interpretazione (Consiglio di Stato parere n. 2957/3 del 29 ottobre 2003) origina, tra l'altro il D.P.R. 24 febbraio 2004 sulla possibilità di attuare l'affido delle urne presso domicili o abitazioni private, previsto dalla L. 30 marzo 2001, n. 130.

Le ceneri, però, se non erro, non hanno ancora titolo di sepoltura in Chiesa, quindi una loro eventuale "tumulazione privilegiata" avrebbe effetto solo in edifici civili come sedi di partiti politici, associazioni, fondazioni. Com'è ovvio, unicamente in caso di reliquiario per soli resti ossei o di urna cineraria non dovrà esser garantita la perfetta ermeticità dell'avello, basterà una tamponatura "leggera" ex paragrafo 13.3 Circ. Min. n. 24/1993, tale da garantire le *mortales exsuviae*, oggetto di *pietas* da parte dei fedeli, da atti vandalici, profanazioni, o gesti di tipo osceno e sacrilego contro il sacro ed il venerabile. Il tumulo può esser "a pavimento" (ossia ipogeo, si pensi, ad esempio, alla tomba di Giovanni Paolo II, nelle Grotte Vaticane) oppure ricavato in una nicchia muraria, magari nella navata di una cattedrale, soluzione molto in voga nel Medioevo, quando anche nobili, altolocati, ed altri potenti vantavano il diritto di sepolcro entro le mura sacre ed inviolabili dei templi cristiani. Le sepolture "*ad sanctos*",

ossia in prossimità dei sepolcri di Santi e Martiri, rappresentano, forse, la prima forma, ancorché embrionale e latente, dello *Jus Sepuchri*, nell'evo cristiano, legato non alla consanguineità, ma alla contiguità spaziale, così garantirsi la salvezza nel *Dies Irae*, proprio in virtù della vicinanza fisica del sepolcro del comune peccatore a quello del Santo o del predestinato alla beatitudine eterna. In ogni caso, una tumulazione privilegiata, si configura sì come una sistemazione delle spoglie mortali a tempo indeterminato (altro grande momento di privilegio), ma non preclude la possibilità di trasferimenti in altri siti, si pensi, ad esempio, alla proposta di traslare la spoglia mortale di San Pio da Pietrelcina nella nuova basilica, naturalmente se anche questi costituiscano tumulazione privilegiata dovranno sempre esser autorizzati dalla competente autorità (civile o ecclesiastica, civile ed ecclesiastica insieme).

A rigore, il potere di disposizione della salma e/o dei resti mortali spetterebbe sempre, secondo pozzorità (art. 79, comma 2 D.P.R. 285/90), ai parenti nel grado più prossimo, attenendo alla sfera diritti personali. Il procedimento per autorizzare la tumulazione privilegiata ha, certamente, luogo dopo il decesso, su impulso di parte (tutte le operazioni di polizia mortuaria, infatti, sono sempre soggette a preventiva autorizzazione) e segue la tempistica di cui al D.M. 18 novembre 1998, n. 514 (max 180 giorni d'istruttoria prima di giungere all'adozione del relativo provvedimento autorizzativo). Dati i tempi piuttosto biblici (ma cosa sono 180 giorni di fronte all'eternità?) il feretro confezionato con la doppia cassa di legno e metallo ex artt. 30, 31 e 77 D.P.R. 285/90 così da riuscire impermeabili a liquidi e miasmi cadaverici, potrà proficuamente sostare il camera mortuaria cimiteriale ex art. 64 D.P.R. 285/1990, questa, difatti, è il suo scopo editale, o in un sepolcro provvisorio, dal quale, perfezionato il titolo di accoglimento nella tomba definitiva, il *de cuius* potrà esser finalmente traslato. Alcune Regioni (non mi pare tra esse si annoveri la Toscana) subordinano il rilascio dell'autorizzazione in parola, al completo decorso di un certo arco di tempo. Si tratta di una scelta sommamente politica (nel senso nobile del vocabolo!).

[... omissis ...] "*Per altro, più che da ragioni "tecniche" o "tecnico-costruttive", quest'ultima sembra essere motivata dalle medesime motivazioni le quali, in altri ambiti (es.: intitolazioni di strade, monumenti, ecc.; RDL 10 maggio 1923, n. 1158 convert. in L. 17 aprile 1925, n. 473; L. 23 giugno 1927, n. 1188), richiedono che passi un certo numero di anni tra la morte e il riconoscimento di particolari meriti per speciali onoranze (per citare l'art. 341 TULLSS). Ciò al fine di sottrarre l'istituto della tumulazione privilegiata dalle influenze emotive che si potrebbero determinare a ridosso del decesso e consentire una maggiore ponderazione complessiva. (Serenio Scolaro)*". È d'uopo una precisazione di ordine legale: il riferimen-

to a Giovanni Paolo II non riesce del tutto consentaneo, in quanto, essendo la sua sepoltura avvenuta nella Città del Vaticano, è fuori luogo fare riferimento alla tumulazione privilegiata italiana (art. 341 T.U.L.L.SS. e art. 105 D.P.R. 285/90), siccome in quello Stato Sovrano non opera tale serie di disposizioni, almeno così per come le conosciamo qui, in Italia. Per altro, si tratta di “raffinatezze”, poiché lo spirito della citazione era quello dell’esemplificazione *docendi causa*. Sulla tumulazione privilegiata di Vescovi ed Abati in chiesa e non, come ordinariamente accade, in cimitero (tale istituto è contemplato dagli artt. 340 e 341 del R.D. 1265/1934 ed implementato, poi, a livello regolamentare dall’art. 105 del D.P.R. 285/90) ho poco da aggiungere, anche per la scarsa letteratura disponibile in materia, se non che, oggi, la relativa autorizzazione, dopo l’emanazione del D.P.C.M. 26 maggio 2000, provvedimento conseguente all’entrata in vigore del D.Lgs. 112/1998, è di competenza, non più statale, ma regionale, se la regione, a sua volta, con sub-delega ex art. 3 comma 5 D.Lgs. 267/2000 non ha, nel frattempo, trasferito questa potestà al Comune e quest’individuazione di responsabilità sarebbe anche logica, perché titolare della funzione cimiteriale e di polizia mortuaria, come visto prima, è, appunto, il Comune. Sarebbe proficuo consultare anche il regolamento comunale di polizia mortuaria della Sua città, siccome esso, per le materie di propria pertinenza, agisce su un piano di pari ordinazione rispetto al D.P.R. 285/90 e ciò, addirittura, per previsione di rango costituzionale (art. 117, comma 6 III Periodo Cost.). Per normare, nel dettaglio, la tumulazione privilegiata, in Toscana è stata adottata Deliberazione della Giunta Regionale 22 aprile 2002, n. 395. Ricordo, poi, come allo stato attuale della vigente legislazione statale e di conseguenza regionale le uniche eccezioni (oggi) al cimitero comunale siano quelle:

- del cimitero “privato” o “particolare”, purché preesistente al 24 agosto 1934 (data di uscita del T.U. Leggi Sanitarie) ai sensi dell’art. 104, comma 4 D.P.R. 285/90;
- del camposanto di guerra (di proprietà statale – stante gli artt. 265 e segg. D.Lgs. 15 marzo 2010 n. 66 – recante il Codice Ordinamento Militare – e rientranti nell’ambito del patrimonio indisponibile della Repubblica), ma, in questo caso il titolo di ammissione è condizionato al decesso, in servizio militare, avvenuto durante tragici eventi bellici;
- della tumulazione privilegiata (prevista dentro le chiese, edifici pubblici e similari, ma in casi rarissimi, che segue l’art. 105 del D.P.R. 285/90), tra l’altro normata anche, a livello regionale, in Toscana;
- della cappella privata e gentilizia per la sepoltura di salme di persone della famiglia proprietaria dei fondi per un intorno di almeno 200 metri, detto terreno assume, inoltre, il vincolo di inedificabilità e non vendi-

bilità (art. 101 e segg. D.P.R. 285/90) con le procedure stabilite nella norma.

Io sarò pure barocco, nei miei baloccamenti normativi, ma mi ostino, anche nella mia miserrima “catechesi funeraria” su www.funerali.org, a predicare l’assoluto rispetto della Legge e, quindi, nella tumulazione privilegiata la bara non può esser inumata, ma solo tumulata e deve esser confezionata con la tenuta stagna garantita dalla saldatura della cassa metallica, anche se ciò confligge, ed impinge non poco, con il precetto della Chiesa Ortodossa, secondo cui la sepoltura deve esser a contatto con la nuda terra, come appunto accade nella classica inumazione in campo di terra.



Figura 2 – Si procede al tamponamento dell’avella mortuario con lastra in pietra naturale ex art. 76, comma 9 D.P.R. 285/90

Attenzione: violare i sigilli di ceralacca impressi sul feretro al momento della chiusura ex art. 30 D.P.R. 285/90 e, di riflesso, paragrafo 9.7 Circ. Min. n. 24/1993 integra, addirittura, una fattispecie di natura penale (non si sottovaluti, infatti, l’art. 349 Cod. Penale). La via maestra da seguire “ferocemente”, a mio modestissimo avviso, rimane il perseguimento (ahimè assai faticosa!) dell’Intesa tra Stato Italiano e Chiesa Ortodossa di Giurisdizione Greca, ex art. 8 Cost., affinché anche voi siate formalmente riconosciuti come una tra le Confessioni Ufficiali della Repubblica, quando, cioè il Vostro diritto canonico fosse parificato a quello di Santa Romana Chiesa, il problema non si porrebbe più, in quanto sarebbe richiesto, per la tumulazione privilegiata, in luogo consacrato, extra *moenia coemiterialia*, il nulla osta dell’Autorità Religiosa, come atto prodromico alla formale autorizzazione finale di polizia mortuaria.

In altre parole: Il Vescovo di Luni e Abate di San Serafino di Sarov autorizza la tumulazione del proprio predecessore nella chiesa abbaziale e, per converso, l’attuale Vescovo di Luni e Abate di San Serafino istituisce nelle forme stabilite dalla legge, lo Jus Sepulchri *sibi* e per i propri successori.

Eminenza, come Ella avrà certo notato, gli *Jura Sepulchri* sono una cavillosa battaglia burocratica sul filo del diritto, e poi consoliamoci, a Roma, noi “maledetti” ⁽⁷⁾ cattolici romani siamo riusciti dell’aberrante impresa da “*matta bestialitate*”, come direbbe Dante, di dar sepoltura in Sant’Apollinare, a Roma (basilica di proprietà ecclesiastica, ma che insiste su suolo italiano) ad un delinquente patentato come il capo della sanguinaria Banda della Magliana. Quindi, dopo tutto, c’è ancora speranza, non certo indarno! Sarà, poi, vera gloria? Come direbbe il Manzoni “*ai posterì l’ardua sentenza*”!

Ovviamente, eventuale rifiuto, da parte della preposta Autorità Comunale, ad accordare il relativo permesso potrà essere impugnato, dinanzi al T.A.R., nei termini e con le procedure di cui alla L. 6 dicembre 1971, n. 1034, o comunque, al di là della sede giurisdizionale, potrà esser esperito l’alternativo ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi degli artt. 8 e ss. D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, secondo il principio sancito da antico brocardo latino: *electa una via non datur recursum ad tertiam*.

Lei, quale Abate del Monastero, è senz’altro titolare dello *Jus Sepulchri* in chiesa, a patto che si seguano le regole italiane della tumulazione stagna di cui al capo XV D.P.R. 285/90. Non valgono, di conseguenza le norme regionali sulla tumulazione areata, pur possibile in Toscana, ma limitatamente ai cimiteri, ai sensi dell’art. 4ter L.R. 18/2007, il quale rinvia all’art. 3 del Reg. Reg. approvato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale 5 aprile 2011, n. 13/R. Se partiamo dal presupposto di una tumulazione difficoltosa, perché magari la cella sepolcrale è scavata in una massa muraria priva di vestibolo, ossia di diretto accesso al feretro (art.76 D.P.R. 285/90) e la movimentazione della bara diviene oggettivamente difficoltosa le procedure da seguire dovrebbero essere quelle di “deroga” dettate dal paragrafo 16 della Circ. Min. Sanità n. 24/1993 (in breve: cassa di zinco rinforzata e realizzata come una “monoscocca”, eccetto i casi di “fuori misura”, valvola depuratrice, vaschetta di contenimento con sostanze assorbenti ...). Nella tumulazione privilegiata, ossia in nicchia muraria realizzata in area di “sedime” cioè nella parte o porzione di suolo su cui insista una costruzione, ovvero nella parte di

un terreno occupato da un manufatto edilizio, così da renderlo non permeabile, oppure, ancora, entro un edificio pubblico, adibito a luogo di culto, non si applica la regola dei 200 m di distanza, necessaria, invece per i sepolcri privati e gentilizi, anche essi sempre e solo a sistema di tumulazione, posti al di fuori del perimetro cimiteriale, di cui al capo XXI del Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria. Ribadisco il concetto: nel caso in esame l’idea, in sé geniale e strategica, della cappella gentilizia in cui tumulare Vescovi ed Abati, di cui, tra l’altro agli artt. 340 e 341 R.D. 1265/1934 non è, purtroppo, né praticabile, né percorribile, perché mancherebbe l’elemento della familiarità, la cappella gentilizia, infatti, si prospetta come un sepolcro

di tipo familiare, cioè basato su vincoli di sangue o di coniugio, tra il fondatore del sepolcro e le persone riservatarie, in esso, dello *Jus Sepulchri* ex art. 93, comma 1 D.P.R. 285/90. Tra l’altro ad essa non si applicherebbe nemmeno la novella sulla cosiddetta “fascia di rispetto” introdotta (art. 28 L. 166/2002) con la nuova formulazione dell’art. 338 T.U.L.L.SS che, incide, *ex se*, sull’art. 57 D.P.R. 285/90. In ultima analisi, quindi, il tema sin qui enucleato, *in nuce*, si sostanzia in questi termini: la concessione dell’autorizzazione alla sepoltura privilegiata è solo una pura facoltà in capo al Comune o, al contrario, *sic stantibus rebus*, consiste in un atto (quasi) dovuto? In Toscana, ad oggi, l’autorizzazione alla tumulazione privilegiata, prima regionale, per effetto del D.P.C.M. 26 maggio 2000, è, ora, divenuta comunale, in forza della D.G.R. 22 aprile 2002, n.

395 varata in conformità all’art. 5 comma 1 L.R. 25.2.2000 n. 16. Se, poi, per il Comune di Pistoia nulla osta, e non si riscontrano ulteriori ed ingiustificati aggravamenti procedurali, per altro vietati ex art. 1, comma 2 Legge n. 241/1990 (è il cosiddetto principio di “non eccedenza”, rinvenibile, per certi versi, anche nell’art. 11, comma 1, lett. d) D.Lgs. n. 196/2003), oppure cause plausibili di diniego, all’istanza di tumulazione privilegiata, si provvederà “d’ufficio”, quando, appunto, sarà il momento e senza nessuna fretta. Alla fine, come dicevano gli antichi Romani *si pacem [aeternam] vis para bellum [funerarium]*, aggiungo io, e poi...perché pensare già alla Sua dipartita terrena? Non vorrà mica lasciarmi, anzitempo, qui, da solo, *in hac lacrimarum valle*!



Figura 3 – Originario sepolcro di Papa Giovanni Paolo II, nelle Grotte Vaticane, prima della sua definitiva traslazione nella navata DX della Basilica di San Pietro, a Roma

⁽⁷⁾ Tra le due confessioni religiose, purtroppo, corre antipatia dall’epoca del Grande Scisma d’Oriente, da più, quindi, di mille anni.